



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Catania

Quarta CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Nicola La Mantia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12819/2017 R.G. promossa da:
... e ..., entrambi con il patrocinio degli avv. ... e , con elezione di domicilio in
Indirizzo Telematico presso l'avv.;

ATTORE

contro:

..., con il patrocinio degli avv. ... e , con elezione di domicilio in ..., presso
l'avv.;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 2.7.2019, che qui si intendono richiamate.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

Con decreto ingiuntivo n. .../2017 del 29.05.2017 il Tribunale di Catania ingiungeva a ..., quale debitrice principale, e ..., quale garante /coobbligato, di pagare alla parte ricorrente, ..., la

somma di 20.722,83€ per il saldo finale passivo di un finanziamento, oltre interessi e spese.

Con atto di citazione del 13.07.2017 proponevano opposizione avverso il d.i. la ... e il ..., chiedendone l'annullamento o la revoca poiché l'azione monitoria intrapresa dalla società opposta era ritenuta del tutto infondata e illegittima per i seguenti motivi: 1) nullità/inesistenza della procura ed esistenza di un difetto di legitimatio ad processum; 2) nullità del contratto per mancanza della sottoscrizione da parte della cliente o, in subordine, per mancanza della sottoscrizione della ...; 3) applicazione di tassi usurari in violazione alla l.108/96; 4) applicazione di un TAEG/ISC diverso da quello indicato in contratto; 5) illegittima applicazione della capitalizzazione.



Con specifico riguardo alla posizione del garante/coobbligato si contestavano altresì la violazione dell'art. 1956 c.c. per avvenuto peggioramento delle condizioni del garantito, la decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c. e la violazione dei principi di correttezza e buona fede nel comportamento tenuto dalla società.

Nel procedimento così instaurato si costituiva in giudizio la ... e, per essa, ..., la quale contestava in fatto e in diritto la proposta opposizione e chiedeva il rigetto di ogni avversa domanda, eccezione e deduzione.

Con la comparsa di costituzione parte opposta produceva la procura ad litem e contestuale atto di ratifica.

In data 28.02.2017 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ritenuto che l'eccezione preliminare di nullità/inesistenza della procura proposta dall'opponente poteva ritenersi superata, stante il disposto del novellato art. 182 c.p.c., alla luce della documentazione prodotta dall'opposta in senso alla comparsa.

Nel corso dell'istruttoria veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed erano concessi i termini previsti dall'art 183 comma VI c.p.c.

Parte opponente nella memoria ex art. 183 comma VI n.2, ai fini istruttori, insisteva nella nomina di un consulente d'ufficio al fine di rideterminare il saldo del rapporto oggetto di causa ovvero le somme indebitamente percepite dall'opposto, come già richiesto nell'atto di opposizione.

Rigettata la richiesta avanzata dall'opponente la causa è stata rinviata all'udienza di discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.

L'opposizione va ritenuta infondata e non ammissibile.

Difetto di legitimatio ad processum

Come già chiarito nell'ordinanza del 28.02.2018, il deposito in seno alla comparsa di risposta della procura ad litem e contestuale atto di ratifica, con la quale il dott. ..., in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di ..., ha dichiarato di voler ratificare con efficacia ex tunc la procura conferita ai difensori per il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, si ritiene sufficiente per superare l'eccezione sollevata (sul punto "l'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta" Cass. civ. 4780/2013).

Nullità del contratto

Parte opponente chiedeva l'accertamento della nullità del contratto in quanto, pur essendo presenti numerose firme relative a singole e specifiche clausole contrattuali, mancava la sottoscrizione del contratto complessivo da parte della cliente e del coobbligato, nonché del funzionario della società creditrice.

Tuttavia da una semplice osservazione del contratto si appura l'infondatezza dell'eccezione in questione poiché il contratto risulta sottoscritto in ogni sua parte: sono, infatti, presenti ben 14 firme, in corrispondenza delle diciture "firma del richiedente" e "firma del coobbligato".



Con riferimento alla contestazione relativa al difetto della sottoscrizione del funzionario della società va osservato quanto segue.

Larga parte della giurisprudenza di merito, che appare a questo giudice condivisibile, non ritiene necessaria, al fine che ci occupa, la firma della banca, ritenendosi a tal fine sufficiente la predisposizione del contratto da parte della banca, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente.

Ben conosce questo giudice la giurisprudenza di merito in senso contrario (ex multis cfr Trib. Torino 5.2.2010, Trib. Vigevano 8.5.2009, Trib. Taranto 8.1.2008, Corte Appello Bari 23.2.2009 n. 167, Trib. Roma 9.9.2013 n. 17095 ; Trib. Siena 19.7.2012 n.261) che variamente argomentando ritiene comunque imprescindibile, al fine di ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta, la contemporanea manifestazione di volontà dei soggetti interessati alla conclusione del contratto.

Pare a questo giudice, tuttavia, maggiormente condivisibile la giurisprudenza di senso contrario che muovendo dalla ratio della norma rileva che la forma scritta funge da “veicolo del contenuto contratto e assolve a una funzione protettiva dell’investitore e, in particolare, è volta al riequilibrio dell’assetto informativo, così superando la sperequazione conoscitiva e negoziale nel potere e nella capacità del contenuto normativo dell’accordo” (così testualmente Corte Appello Torino 3.4.12, e nello stesso senso Trib. Udine n. 558/14, Trib. Torino 18.12.2009; Trib. Arezzo 23.12.2010, e in tema di contratti bancari in genere Trib. Reggio Emilia già ricordata, Trib. Piacenza 14.5.2013 n. 841; Trib. Venezia 8.7.2013) . Da ciò consegue che la previsione di forma contenuta nell’art. 23 T.U.F. è soddisfatta dalla sottoscrizione del solo investitore per il soddisfacimento della funzione informativa perseguita.

Va infine rilevato che è pacifica nella giurisprudenza della Suprema Corte l’affermazione per cui in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", il contraente che non abbia materialmente sottoscritto l'atto negoziale può validamente perfezionarlo producendolo in corso di giudizio al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell'altro contraente, a condizione che, "medio tempore", quest'ultimo, pur avendo validamente sottoscritto l'atto, non abbia poi revocato il proprio consenso prima della proposizione della domanda giudiziale (in tal senso Cass. n. 1414/99, Cass. n. 11409/06), ipotesi che si è appunto verificata nella specie.

Significativa conferma della correttezza di tale interpretazione è dato riscontrare nella sentenza della Suprema Corte (n. 4564/12) resa in subiecta materia che in motivazione prende posizione pur sulla questione che ci occupa rilevando quanto segue: “la giurisprudenza costante di questa Corte, premesso che, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam" non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purchè la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.5.1979 n.



2952; Cass. 18.1.983 n. 469; Cass. 5868/94; Cass. 2826/00; Cass. 9543/02; Cass. 22223/06). Anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguente perfezionamento dello stesso”.

Nel caso di specie parte nessun dubbio può nutrirsi sul fatto che la convenuta abbia inteso avvalersi e dare esecuzione a ciascun contratto.

Non scalfisce tali conclusioni la recente sentenza della Suprema Corte (n. 8395 del 27.4.2016) emessa per la diversa ipotesi di contratto di intermediazione finanziaria in contrasto con altra di poco precedente (la n. 5919 del 23.3.2016) che costituisce allo stato un unico precedente in senso contrario all'orientamento sin qui esposto dalla Corte e che, in ogni caso, non prende alcuna posizione sulla dedotta nullità di protezione con specifico riferimento al contratto di conto corrente, nel quale sottoscrivendo il relativo contratto il correntista accetta la proposta formulata dalla banca. Va, di contro, segnalata la recente sentenza resa dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 898/18) che, seppure chiamata a pronunciarsi in materia di contratto di intermediazione finanziaria, ha affermato un principio di diritto certamente estensibile anche ai contratti bancari, riconoscendo la piena validità del contratto prodotto in giudizio dalla banca anche se sprovvisto della firma da parte del funzionario di banca.

Usurarietà degli interessi

Parte opponente, in seno all'atto di citazione in opposizione, ha contestato sia la prospettazione all'interno del contratto di condizioni usurarie ab origine sia l'usura sopravvenuta.

Sul primo punto qualificando il contratto non come un finanziamento, ma come un mutuo a tasso fisso sia il Tan (7,75%) che il TAEG (8,17%) contrattualmente indicati supererebbero il tasso usura risultante dal DM di riferimento (aprile-giugno 2011).

In realtà non è dato capire da dove andrebbe desunta una diversa qualificazione del contratto stante la chiara intestazione contenuta in esso (“Richiesta di finanziamento per prestito personale”), né la parte ha fornito adeguata prova sul punto. Perciò considerando il contratto come un prestito personale, il TEGM al momento della sottoscrizione del contratto era pari al 10,93% e quindi l'eccezione sull'usura originaria va rigettata.

Ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia inoltre non è corretto procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori. Tra il tasso corrispettivo e il tasso di mora intercorre una differenza sia sotto il profilo funzionale che strutturale: il primo rappresenta la remunerazione del capitale erogato; il secondo invece è una forma di risarcimento eventuale a favore dell'istituto di credito in caso di inadempimento o ritardato pagamento.

Nessuna norma prevede espressamente la somma dei due tassi.

L'orientamento giurisprudenziale che fa capo alla nota sentenza della Cassazione n.350/2013 la quale afferma che bisogna tener conto degli interessi moratori nel calcolo



del TAEG complessivo (“ai fini dell’applicazione dell’art 644 c.p. e dell’art 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”) si fonda sulla affermata esistenza di un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità della loro funzione.

L’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, invece, è sempre stata nel senso che solo quando gli interessi corrispettivi o gli interessi di mora superino singolarmente il tasso soglia, allora il contratto potrà definirsi usurario (Trib. Roma ord. 41860/2014; Trib. Palermo sent. n.5374/2018; in particolare Trib. Milano sent. n.6369/2018 “la Cassazione non ha mai riconosciuto direttamente la valenza del cumulo del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di mora per la verifica del superamento del tasso-soglia, ma si è limitata a sancire l’astratta possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario, tanto da parlare di cumulo non in riferimento ad una teorica somma numerica di detti interessi da raffrontarsi con il tasso soglia, ma con riferimento alla concreta somma degli effettivi importi a titolo di interesse conteggiati a carico del cliente”).

In definitiva il tasso soglia di riferimento va considerato autonomamente sia per gli interessi corrispettivi che per quelli moratori (con l’avvertenza che per questi ultimi, aderendo a quanto previsto dalla Banca d’Italia, il TEGM di riferimento deve essere maggiorato di 2,1 punti percentuali).

Nel caso di specie occorre sottolineare che, escluso il cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori previsti nel contratto, non si ravvisa alcun superamento del tasso soglia sia con riferimento agli uni che agli altri.

Questo Giudice, infatti, ritiene di non potere condividere quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella recentissima ord. N.27442 del 30.10.2018 in punto alla applicabilità delle soglie fissate dai DM trimestrali non solo agli interessi corrispettivi, ma anche a quelli moratori. L’assunto del Supremo Collegio, invero, non convince in quanto: 1) è assolutamente normale e logico che gli interessi previsti per i casi di inadempimento totale o parziale del cliente siano superiori rispetto a quelli che rappresentano la normale remunerazione spettante alla banca a titolo di corrispettivo per i servizi resi; 2) l’estensione anche agli interessi moratori delle soglie fissate dai DM trimestrali adottati ex L.108/96 non risulta fondata su alcun dato normativo; 3) l’art. 644, comma primo, c.p., incriminando la sola dazione o promessa di interessi usurari “in corrispettivo di una prestazione di denaro”, implicitamente limita il campo applicativo delle norme antiusura agli interessi corrispettivi.

Parte opponente ritiene altresì di sommare al TAEG tutte le spese connesse all’erogazione del finanziamento tra cui: “spese per il recupero stragiudiziale pari al 20% dell’importo scaduto, la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto anche per il pagamento di una singola rata, con interessi di mora su ciascuna rata (comprensiva di capitale e di interessi convenzionali) pari all’1% mensile, ovvero del 12% annuo, la previsione di una ulteriore penale indeterminata ed indeterminabile



rapportata genericamente alla parte di costo del finanziamento relativo alle rate non scadute, vari contratti assicurativi”.

Le contestazioni appaiono del tutto generiche, non emergendo in alcun modo il superamento del tasso-soglia.

D'altronde dalla documentazione allegata nessun importo per il recupero stragiudiziale dell'importo scaduto sembra essere stato mai addebitato ai clienti e con riguardo agli interessi di mora e alla penale, cioè costi legati all'inadempimento, si consideri quanto detto sopra circa l'esclusione del computo ai fini del superamento del tasso-soglia (Banca d'Italia comunicazione del 03.07.2013 secondo cui “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo”).

Indicazione nel contratto di un TAEG/ISC diverso da quello concretamente applicato. Inserendo nel calcolo del TEG tutte le spese di erogazione del credito ne deriverebbe un tasso superiore al TAEG/ISC indicato nel contratto con conseguente violazione dell'art 117 TUB.

Va anzitutto chiarito che tutti i costi addebitati agli odierni oppositori sono stati pattuiti per iscritto e, quindi, la cedente ... ha applicato quanto espressamente accettato, conosciuto e sottoscritto dai clienti.

Inoltre autorevole giurisprudenza ritiene che l'ISC non sia un tasso propriamente inteso, ma un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento avente lo scopo di rendere il cliente in grado di conoscere il costo totale del credito. La sua erronea indicazione, quindi, non comporta una maggiore onerosità del finanziamento (“non è allora configurabile la nullità comminata dall'art 117 comma 8 TUB in quanto il contratto e il documento di sintesi riportano l'indicazione dei tassi di interessi, delle commissioni e delle spese, l'omessa indicazione dell'ISC non inficiando invece la validità, costituendo quest'ultimo uno strumento di carattere informativo, come emerge dall'art 9 delle Istruzioni della Banca d'Italia del 2013, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale” Trib. Pescara sent. n.1943/2018, cfr. Trib. Salerno, ord. 05.06.2017, Trib. Grosseto sent. n.7539/2018).

Illegittima applicazione della capitalizzazione

La contestazione sulla capitalizzazione appare del tutto generica e infondata. Gli oppositori si sono limitati a concludere per l'esercizio della illegittima pratica di anatocismo, omettendo di indicare la clausola contrattuale che lo legittimerebbe e dove e in che misura tali interessi sono stati applicati. Inoltre i plurimi richiami giurisprudenziali, operati da parte opponente, sembrano riferirsi a fattispecie diverse da quella in causa: non si tratta infatti di un contratto di conto corrente, ma di un contratto di prestito personale.

Ove si volesse ritenere che gli oppositori hanno inteso eccepire l'esistenza di un fenomeno anatocistico dipendente dal metodo di ammortamento c.d. alla francese, va osservato che con l'espressione “piano di ammortamento alla francese” (ovvero “a rata costante”) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti



nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso; tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità) [cfr. Tribunale di Milano, sez. VI, sentenza del 5 maggio 2014].

La giurisprudenza di merito oramai pressochè unanime reputa legittima una tale forma di ammortamento, non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento "alla francese" la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 cc. (cfr. Trib. Mantova 11.3.2014; Trib. Siena 11.7.2014; Trib. Pescara 10.4.2014; Trib. Milano 5.5.2014; Trib. Ferrara 5.12.2013; Trib. Lecce 16.9.2014).

È evidente che in tale contesto una eventuale CTU contabile si appalesa del tutto inammissibile, avendo carattere esclusivamente esplorativo.

Contestazioni relative al presunto fideiussore

Tutte le contestazioni mosse relative alla posizione di ... possono essere superate in quanto le obbligazioni contrattuali sono state assunte dal soggetto in questione in qualità di COOBBLIGATO e non di fideiussore.

Ciò risulta chiaramente dal contratto all'interno del quale le firme del ... sono state apposte in corrispondenza della dicitura "firma del coobbligato" ed è stata compilata la parte relativa ai "dati del coobbligato". Da questo deriva l'inapplicabilità degli artt. 1956 e 1957 c.c.

Nessuna violazione del dovere di buona fede e correttezza e nessuna conseguente responsabilità può essere imputata alla società opposta che ha comunque proceduto a formalizzare una diffida di pagamento, prima di depositare il ricorso per decreto ingiuntivo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice rigetta l'opposizione proposta da ... avverso il d.i. n.../17.

Condanna gli opposenti, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida in 3.300,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa.

Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc.

Così deciso in data 02/07/2019 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.

il Giudice

Dott. Nicola La Mantia

